

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU
STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI SU STRADA NEL
SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli per
l'ammissione, procedure d'esame.

*approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione prot. 106420/258 del 13 dicembre 2007
modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione prot. 40620/64 del 21 aprile 2008*

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – NORME GENERALI	3
ART. 3 – BANDO PUBBLICO	3
ART. 3-Bis – TIPOLOGIE DEGLI ESAMI.....	4
ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI.....	4
ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI	5
ART. 6 – ESAME DI CONTROLLO	6
ART. 7 - AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE	7
ART. 8 – COMMISSIONE D’ESAME	7
ART. 9 – PROVE D’ESAME.....	8
ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE.....	8
ART. 11 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI	8
ART. 12 – PROCEDURE RELATIVE A TUTTI I TIPI D’ESAME	10
ART. 13 - ESITI DELL’ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI.....	10
ART. 14 – ACCERTAMENTI, REVOCA E DECADENZA DELL’ATTESTATO	11
ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA	11
ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	11

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Forlì-Cesena gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente comunitaria, statale e regionale di settore e delle relative disposizioni ministeriali.
2. L'idoneità professionale può essere conseguita in forma completa (nazionale ed internazionale), oppure per il solo ambito nazionale o, ancora, per il solo ambito internazionale per coloro che siano già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 11.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
3. Gli esami di idoneità si svolgono, di massima, con la seguente frequenza temporale:
 - trasportatore su strada di merci - tre sessioni annuali;
 - trasportatore su strada di viaggiatori – due sessioni annuali.
4. In relazione alle esigenze dell'utenza, il dirigente del competente servizio può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame ed eventualmente stabilire sessioni d'esame unificate per le due tipologie.

ART. 3 – BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci c/terzi e trasportatore di viaggiatori viene operata mediante bandi pubblici, contenenti tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. I bandi vengono affissi all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 30 (trenta), pubblicati nel sito Web dell'Ente, nonché inviati all'Ufficio Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissata in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. Al dirigente del servizio provinciale competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

ART. 3-Bis – TIPOLOGIE DEGLI ESAMI

1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 395/2000 sono definite le seguenti tipologie d'esame:
 - a. esame per il conseguimento dell'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale (esame completo);
 - b. esame per il conseguimento dell'idoneità per il solo trasporto in ambito nazionale (esame nazionale);
 - c. esame integrativo ai fini di consentire ai possessori del requisito dell'idoneità per il solo trasporto nazionale, di conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale (prova integrativa d'esame internazionale);
 - d. esame di controllo, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, l'attività di trasportatore su strada, la direzione della medesima attività.(prova di controllo) “

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori gli aspiranti che alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. maggiori di età,
 - b. non interdetti giudizialmente
 - c. non inabilitati,
 - d. non sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. 575/1965;
 - e. avere assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 395/2000;
 - f. avere la residenza anagrafica ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero in un comune della Provincia di Forlì-Cesena, (1). Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena il solo domicilio.
2. Accedono direttamente all'esame di controllo, anche in assenza del requisito di cui alla lettera e) del precedente comma, coloro che dimostrano di aver maturato una esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni nello svolgimento di attività di direzione di impresa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 395/2000.
3. In caso di pregresso esito negativo, il candidato potrà ripetere illimitatamente l'esame non prima che siano trascorsi tre mesi dalla precedente prova sostenuta. Ai

(1) Fatta salva l'applicazione del D.Lgs. n. 30/2007 e s.m.i. nonché relative circolari esplicative

fini del riconoscimento di tale requisito fa fede la data di presentazione della nuova domanda di partecipazione.

4. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento è richiesto, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, ed essere comunque residente nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena.
5. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato **in copia autenticata**, unitamente **alla traduzione giurata e** al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda in bollo del valore corrente alla Provincia di Forlì-Cesena con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, nonché il tipo di esame che intendono sostenere.
2. La domanda può essere consegnata di persona direttamente all'ufficio competente della Provincia di Forlì-Cesena, ovvero può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Bando può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto, in tempo utile ai fini dell'ammissibilità. Il Bando pubblico può altresì prevedere la presentazione della domanda anche a mezzo fax ovvero per via telematica, fissandone le relative modalità.
4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; ovvero deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta o via fax o, ancora, sottoscritta mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato e trasmessa alla casella di posta elettronica istituzionale dell'Ente.
5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a. Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A. L'importo e la modalità di versamento di tale somma saranno indicate nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
 - b. Attestato di frequenza, in originale, del corso di formazione di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 395/2000, per coloro che non hanno superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c. Con riferimento al solo esame di controllo, ai fini di attestare l'esperienza pregressa, copia della documentazione prevista al successivo art. 6 del presente Regolamento, con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n 445/2000;

- d. Per il cittadino comunitario ed extracomunitario, fotocopia autenticata della documentazione attestante la regolarità del soggiorno;
 - e. Per coloro che hanno un titolo di studio conseguito all'estero, documentazione attestante il riconoscimento previsto dal precedente art. 4.
6. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, da malfunzionamento del fax, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. L'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti.

ART. 6 – ESAME DI CONTROLLO

1. Per accedere all'esame di controllo di cui all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 395/2000 il candidato deve provare di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione di attività all'interno di una o più imprese di cui al medesimo art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 395/2000 in possesso dei requisiti di legge.
2. Possono accedere all'esame di controllo coloro che hanno maturato i cinque anni all'interno di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, ai sensi della normativa vigente o esercente l'attività di trasportatore di persone su strada in base ad un valido titolo legale ricoprendo una delle posizioni di cui al successivo comma 4.
3. L'esperienza pratica si considera:
- a. continuativa se è svolta senza alcuna interruzione, ovvero, con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - b. attuale se è in corso di svolgimento, ovvero, è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
4. L'esperienza pratica è valida per l'accesso all'esame di controllo se espletata in una delle seguenti posizioni:
- a. amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
 - b. socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
 - c. titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
 - d. persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL Autoferrotranviari e al 10° livello CCNL del noleggio.
5. Per accedere all'esame di controllo, quanto sopra indicato deve essere dimostrato a mezzo di qualsiasi atto o documento, probante di aver diretto l'attività di impresa di autotrasporto e ricoperto una delle su indicate posizioni.

6. Le modalità previste per l'esame di controllo sono disciplinate nel successivo art. 11 punto 2 del presente Regolamento.

ART. 7 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Tutti i candidati sono ammessi, previa verifica della sottoscrizione autografa e del rispetto del termine di presentazione della domanda, della completezza delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
2. Il Servizio provinciale competente provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il Bando pubblico informa gli interessati sulle comunicazioni previste ai sensi della L. 241/1990. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso.
3. L'ammissione o esclusione dei candidati è disposta dal dirigente del servizio competente con propria determinazione.
4. Il Servizio provinciale competente provvede a comunicare agli esclusi i motivi della non ammissione.
5. L'elenco dei candidati ammessi viene trasmesso alla Commissione d'esame dal dirigente che ha adottato la determina di cui al precedente comma 3.

ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME

1. E' istituita, ai sensi del D.Lgs. 395/00 e della L.R. 9/2003 la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di viaggiatori.
2. I componenti della Commissione d'esame e il segretario sono nominati con determinazione del dirigente del servizio competente.
3. La Commissione è composta da:
 - a. Presidente - designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - b. Membri:
 - un esperto designato dall'Ufficio Provinciale di Forlì-Cesena del Ministero dei Trasporti appartenente alla categoria direttiva o di concetto;
 - un esperto designato dalla Provincia di Forlì-Cesena
 - c. Segretario - scelto fra il personale del servizio competente
4. Per ogni componente di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
6. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina.
8. A ciascun componente della Commissione, ed ai relativi supplenti spetta un gettone di presenza pari a quattrocento euro per ogni sessione d'esame, ai sensi dell'art. 6,

comma 5, L.R. n. 9 del 13.5.2003. Al segretario della Commissione spetta un gettone di presenza pari a trecento euro per ogni sessione d'esame.

9. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del codice di procedura civile.

ART. 9 – PROVE D'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna, blu o nera, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
5. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte la prova d'esame, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione al momento della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
6. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

1. A cura della competente struttura del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni, viene reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione.

ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Esame completo nazionale ed internazionale

1. Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori vertono sulle materie elencate nell'Allegato "A", del presente regolamento, così come rispettivamente previsti per ciascuna tipologia d'esame.
2. L'elaborato, adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza, è prodotto dalla Commissione con metodo informatico.
3. L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:

1^a prova scritta

60 domande con 4 risposte alternative, di cui almeno 20 relative all'ambito internazionale

I 60 quiz sono suddivisi come segue:

20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale
10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell'azienda;
10 quesiti per la materia di Accesso al mercato
10 quesiti per la materia di Norme ed Esercizio Tecnico
10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale
2 ore di tempo a disposizione
punteggio massimo attribuibile 60 punti
la prova è valida se superata con punteggio minimo di 30 punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia;

2^a prova scritta

una esercitazione su un caso pratico, contenente indifferentemente elementi relativi all'ambito nazionale e/o internazionale
2 ore di tempo a disposizione
punteggio massimo attribuibile 40 punti
la prova è valida se superata con punteggio minimo di 20 punti, rispondendo correttamente ad almeno 3 problematiche su quattro fra quelle contenute nell'esercitazione.

4. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1^a e la 2^a prova sopra indicate è di almeno 60 punti.

Esame nazionale

5. All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere l'esame come previsto dall'art. 3-bis del presente regolamento, su argomenti vertenti il solo ambito nazionale. In tal caso l'esame consta dello stesso numero di prove di quello completo: 60 quiz suddivisi nelle materie previste ed una esercitazione, da estrarre esclusivamente dall'elenco di quelle relative all'ambito nazionale. I tempi concessi per lo svolgimento e i criteri di valutazione delle prove seguono le medesime modalità dell'esame completo.

Prova integrativa d'esame internazionale

6. All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere la prova integrativa d'esame prevista dall'art. 3-bis del presente regolamento, che abilita alla direzione dell'attività di trasporto in ambito internazionale coloro che sono già abilitati ad esercitarla in ambito nazionale. L'esame consta dello stesso numero di prove di quello completo: 60 quiz ed una esercitazione ed è svolto sottoponendo ai candidati sia i quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie, sia una esercitazione, da estrarre esclusivamente dall'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale. I tempi concessi per lo svolgimento e i criteri di valutazione delle prove seguono le medesime modalità dell'esame completo.

Prova di controllo

7. Le persone che provino di aver maturato l'esperienza pratica di cui all'art. 6, possono chiedere di svolgere la prova di controllo, prevista dall'art. 3-bis del presente regolamento, che come la prova d'esame, si distingue in prova completa, prova nazionale, prova integrativa internazionale per coloro che sono già abilitati in ambito nazionale. La prova d'esame di controllo è svolta sottoponendo ai candidati sia i

quesiti sia le esercitazioni seguendo le medesime modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo per le corrispondenti prove. L'esercitazione si considera valida se superata con un punteggio minimo di 16 punti, rispondendo in modo corretto ad almeno 2 problematiche su 4. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi riportati nelle prove sopra indicate è comunque di almeno 60 punti. "

ART. 12 – PROCEDURE RELATIVE A TUTTI I TIPI D'ESAME

1. La Commissione fissa il diario delle prove che sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Amministrazione per 15 giorni.
2. Le date delle prove d'esame devono essere comunicate per iscritto ai candidati che hanno presentato la domanda ai sensi del presente regolamento, con lettera raccomandata A.R. inviata almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle prove.
3. Dopo l'identificazione dei candidati all'esame, si procede all'estrazione dell'esercitazione oggetto della seconda prova, da parte di un candidato, fra le tre scelte dalla commissione all'interno delle esercitazioni rese note.
4. A ciascun aspirante sono consegnate due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz e l'esercitazione sul caso pratico.
5. L'esame inizia con lo svolgimento della prova quiz.
6. Il candidato, dopo aver svolto i due elaborati, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o a chi ne fa le veci. Al momento della consegna degli elaborati da parte dei candidati, i membri della Commissione appongono sulla busta le proprie firme. La Commissione esaminatrice provvederà alla correzione della prova quiz di tutti i candidati, prevedendo che, per economia di tempi, la correzione delle esercitazioni sul caso pratico avvenga solo qualora l'esito della prova a quiz sia risultato positivo. Al termine delle correzioni, la Commissione provvede all'apertura delle bustine per accoppiare ciascuna prova al candidato relativo.

ART. 13 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici), e viene altresì pubblicato nel sito web dell'Amministrazione Provinciale l'elenco dei soli candidati risultati idonei.
2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al servizio provinciale competente.
3. L'ufficio ricevente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 40 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.

4. L'attestato rilasciato certifica l'abilitazione professionale conseguita con l'eventuale limitazione per il trasporto su strada in campo nazionale, nel caso in cui il candidato abbia superato l'esame con tale limitazione.
5. Al superamento dell'eventuale esame relativo al solo ambito internazionale, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo, solo previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali.
6. L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso al Ministero dei Trasporti ai fini della tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato.

ART. 14 – ACCERTAMENTI, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, prima del rilascio dell'attestato, controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il dirigente del servizio competente all'effettuazione degli esami abilitativi non procederà al rilascio dell'attestato, previo espletamento delle procedure di partecipazione dell'interessato al procedimento, seguendo le modalità di cui all'art. 10-bis della legge 241/90.
3. In caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Provincia di Forlì-Cesena emetterà il provvedimento di decadenza dai benefici conseguiti e segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali, statutarie.
2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.